

ATTO N. DCR 244

DEL 26/08/2025

DECRETO

OGGETTO: QUARTA MODIFICA DEL “REGOLAMENTO RECANTE NORME PER LA COSTITUZIONE E RIPARTIZIONE DELL’INCENTIVO DI CUI ALL’ARTICOLO 113 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18/04/2016, N. 50” - APPROVAZIONE

IL SINDACO METROPOLITANO

Vista la legge 7 aprile 2014 n. 56 recante “*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni dei comuni*”, così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, e in particolare l’art. 1 comma 50 in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all’art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;

Dato atto che, a seguito della consultazione elettorale tenutasi nei giorni 3-4 ottobre e 17-18 ottobre 2021, il 27 ottobre 2021 è stato proclamato Sindaco di Torino Stefano Lo Russo, e conseguentemente, ai sensi dell’art. 1, comma 16, della Legge 7 aprile 2014 n. 56, Sindaco, altresì, della Città Metropolitana di Torino;

Visto il decreto del Vice Sindaco metropolitano n. 149 del 03/09/2020 con il quale è stato approvato il “REGOLAMENTO RECANTE NORME PER LA COSTITUZIONE E RIPARTIZIONE DELL’INCENTIVO DI CUI ALL’ARTICOLO 113 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18/04/2016, N. 50”, successivamente modificato con propri Decreti n. 85 del 29 marzo 2023, n. 314 del 15 novembre 2023, n. 175 del 5 giugno 2024;

Visto l’art. 8 comma 5 del DL 13/2023 (convertito con la L. 41/2023) che ha previsto una disciplina derogatoria per gli incentivi alle funzioni tecniche legati ai progetti PNRR, per effetto della quale anche il personale di qualifica dirigenziale è ricompreso nel novero dei possibili beneficiari di cui all’art 113 del D. Lgs. 50/2016;

Visto l’accordo sottoscritto tra le Organizzazioni sindacali della Dirigenza e l’Amministrazione in data 30 luglio 2025 (prot 132049 del 30/7/2025) con il quale si modifica l’art. 2 comma 5 del Regolamento inserendo altresì la tabella B-quater, con i criteri di ripartizione delle risorse per lavori, e C-quater, con i criteri di ripartizione delle risorse per servizi e forniture, a partire dall’anno 2024;

Preso atto che il Responsabile del Procedimento è la Dr.ssa Daniela Gagino, dirigente della Direzione Risorse Umane, la quale ha dichiarato l’insussistenza di conflitto di interessi ai sensi dell’art. 6 bis della legge 241/90, degli artt. 6, comma 2 e 7 del D.P.R. 62/13 e dell’art. 7 del Codice di Comportamento della Città Metropolitana di Torino nei confronti dei destinatari del presente atto;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della dirigente della Direzione Risorse umane ai sensi dell'art. 48, comma 1, dello Statuto Metropolitano;

Visti:

- l'articolo 15 dello Statuto Metropolitano che disciplina le attribuzioni del Sindaco;
- l'articolo 48 dello Statuto Metropolitano in tema di giusto procedimento;

DECRETA

1. di modificare il “REGOLAMENTO RECANTE NORME PER LA COSTITUZIONE E RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO DI CUI ALL'ARTICOLO 113 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18/04/2016, N. 50” approvato con decreto del Vice Sindaco metropolitano n. 149 del 03/09/2020 e sm.i., all'art. 2 (campo di applicazione), comma 5, nel modo seguente: *"Il responsabile unico del procedimento cura la tempestiva attivazione delle strutture e dei soggetti interessati all'esecuzione delle prestazioni. Ai dirigenti non sono corrisposte quote d'incentivo per le attività svolte e costituiscono economia di bilancio. Per gli anni dal 2023 al 2026, relativamente ai progetti del PNRR, è prevista l'erogazione - in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 75 - dell'incentivo per le funzioni tecniche al personale dirigenziale coinvolto nei predetti progetti, anche nelle ipotesi di svolgimento delle attività di cui agli artt. 12, comma 4, e 12 bis. In tali casi, al personale dirigenziale si applicano le tabelle A1, A2, A3, A4, A5, B-bis, B-ter, B-quater, C-bis, C-ter, C-quater, in ragione delle funzioni specifiche svolte dal dirigente."*

2. di integrare il regolamento con le seguenti tabelle:

Tabella B-quater. Criteri di ripartizione delle risorse per l'incentivazione per funzioni tecniche per i lavori per progetti PNRR

A-attività	B-quota	C-figure professionali interessate	D-ripartizione della quota per attività tra figure professionali	E-ulteriore ripartizione
1) Programmazione della spesa per investimenti	10%	Responsabile del procedimento	12%	60%
		Gruppo di lavoro “PNRR Monitoraggio e Rendicontazione su applicativo Regis progetti a titolarità” ***		40%
		Collaboratori tecnici**	88%	50%
		Collaboratori		50%

		amministrativi**		
2) Verifica preventiva dei progetti	5%	Responsabile del procedimento	10%	60%
		Gruppo di lavoro "PNRR Monitoraggio e Rendicontazione su applicativo Regis progetti a titolarità" ***		40%
		Collaboratori tecnici**	90%	80%
		Collaboratori amministrativi**		20%
3) Predisposizione e controllo delle procedure di gara	17%	Responsabile del procedimento	10%	60%
		Gruppo di lavoro "PNRR Monitoraggio e Rendicontazione su applicativo Regis progetti a titolarità" ***		40%
		Funzionario o dirigente preposto alla gara	20%	
		Collaboratori tecnici**	70%	50%
		Collaboratori amministrativi**		50%
4) Esecuzione dei contratti pubblici	60%	Responsabile del procedimento	8%	60%
		Gruppo di lavoro "PNRR Monitoraggio e Rendicontazione su applicativo Regis progetti a titolarità" ***		40%
		Direttore lavori*	62%	
		Coordinatore sicurezza	15%	
		Collaboratori tecnici**	15%	80%
		Collaboratori amministrativi**		20%
5) Collaudo ovvero emissione di certificato di regolare esecuzione	8%	Responsabile del procedimento	10%	60%
		Gruppo di lavoro		40%

		“PNRR Monitoraggio e Rendicontazione su applicativo Regis progetti a titolarità” ***		
		Collaudatore	50%	
		Collaboratori tecnici**	40%	50%
		Collaboratori amministrativi**		50%
	100%			

* In caso di presenza di ulteriori figure rispetto al Direttore dei lavori, la percentuale del 62% è così ripartita:

1. Direttore dei lavori 65%; direttore operativo 35%.

2. Direttore dei lavori 60%; direttore operativo 27,5%; Ispettore di cantiere 12,5%.

** I collaboratori sono coloro che intervengono a supporto del RUP o delle altre figure previste nella singola fase.

*** Per i progetti PNRR dell’edilizia scolastica, la quota destinata al gruppo di lavoro “PNRR Monitoraggio e Rendicontazione su applicativo Regis progetti a titolarità” è suddivisa ulteriormente all’80% al citato gruppo di lavoro e al 20% al personale del gruppo di lavoro che opera sulla piattaforma “Futura” del M.I.M. Tale suddivisione non trova applicazione qualora il gruppo di lavoro sia unico.

Tabella C-quater. Criteri di ripartizione delle risorse per l’incentivazione per funzioni tecniche per i servizi e forniture per progetti PNRR

A-attività	B-quota	C-figure professionali interessate	D-ripartizione della quota per attività tra figure professionali	E – ulteriore ripartizione
1) Programmazione della spesa per l’acquisto di beni e servizi	9%	Responsabile unico del procedimento	30%	50%
		Gruppo di lavoro “PNRR Monitoraggio e Rendicontazione su applicativo Regis progetti a titolarità”		50%
		Collaboratori*	70%	
2) Predisposizione e controllo delle procedure di gara (predisposizione di bando di gara o lettera di invito, capitolato speciale d’appalto e relativi allegati, cura delle procedure di gara e relativa approvazione finale	32%	Responsabile unico del procedimento	20%	50%
		Gruppo di lavoro “PNRR Monitoraggio e Rendicontazione su applicativo		50%

delle stesse)		Regis progetti a titolarità"		
		Funzionario preposto alla gara	20%	
		Funzionario al servizio/fornitura	25%	
		Collaboratori*	35%	
3) Esecuzione dei contratti pubblici	54%	Responsabile unico del procedimento	20%	50%
		Gruppo di lavoro "PNRR Monitoraggio e Rendicontazione su applicativo Regis progetti a titolarità"		50%
		Direttore dell'esecuzione	50%	
		Collaboratori*	30%	
4) Verifica di conformità oppure emissione di certificato di regolare esecuzione	5%	Responsabile unico del procedimento	20%	50%
		Gruppo di lavoro "PNRR Monitoraggio e Rendicontazione su applicativo Regis progetti a titolarità"		50%
		Direttore dell'esecuzione	55%	
		Collaboratori*	25%	
	100%			

*** I collaboratori sono coloro che intervengono a supporto del RUP o delle altre figure previste nella singola fase.**

3. di dare atto che, conseguentemente, il testo del regolamento risultante ad esito delle modificazioni di cui al punto precedente è quello di cui all'allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

4. di dare atto che il Responsabile del Procedimento è la Dr.ssa Daniela Gagino, dirigente della Direzione Risorse Umane, la quale ha dichiarato l'insussistenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90, degli artt. 6, comma 2 e 7 del D.P.R. 62/13 e dell'art. 7 del Codice di Comportamento della Città Metropolitana di Torino nei confronti dei destinatari del presente atto;

5. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Torino, 26/08/2025

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

LA DIRIGENTE
Daniela Gagino

IL SINDACO METROPOLITANO

Stefano Lo Russo

**REGOLAMENTO RECANTE NORME PER LA COSTITUZIONE E RIPARTIZIONE
DELL'INCENTIVO DI CUI ALL'ARTICOLO 113 DEL D. LGS. 18/04/2016, N. 50.**

Indice generale

Titolo I - Disposizioni generali.....	3
Art. 1. Obiettivi e finalità.....	3
Art. 2. Campo di applicazione.....	3
Art. 3. Il responsabile unico del procedimento.....	4
Art. 4. Criteri per la costituzione del fondo per la funzione tecnica e l'innovazione.....	4
Art. 5. Percentuali dell'importo destinato all'incentivo.....	6
Art. 6. Conferimento degli incarichi.....	6
Art. 7. Criteri generali di ripartizione dell'incentivo.....	7
Art. 8. Iter per la ripartizione dell'incentivo.....	8
Art. 9. Fasi per la ripartizione dell'incentivo.....	8
Art. 10. Penalità per ritardato adempimento delle prestazioni o aumento dei costi.....	9
Art. 11. Funzioni tecniche svolte a favore di altre amministrazioni.....	10
Art. 12. Centrali di committenza e soggetti aggregatori.....	10
Art. 12-bis. Funzioni tecniche in progetti per i quali sia prevista un'attività di coordinamento e di controllo in capo alla Città metropolitana.....	11
Art. 13. Disposizioni finali.....	11
Titolo II - Disciplina transitoria.....	11
Art. 14. Campo di applicazione.....	11
Art. 15. Il responsabile unico del procedimento.....	12
Art. 16. Criteri per la costituzione del fondo per la progettazione e l'innovazione.....	13
Art. 17. Percentuale per l'incentivo.....	13
Art. 18. Termini.....	13
Art. 19. Criteri generali di ripartizione dell'incentivo.....	14
Art. 20. Iter per la ripartizione dell'incentivo.....	14
Art. 21. Fasi per la ripartizione dell'incentivo.....	15
Art. 22. Penalità per errori od omissioni progettuali o ritardato adempimento delle prestazioni o aumento dei costi.....	15
Art. 23. Prestazioni parziali.....	15
Art. 24. Prestazioni professionali specialistiche.....	15
Art. 25. Attività di progettazione a favore di altre amministrazioni.....	16
Art. 26. Sottoscrizione degli elaborati.....	16
Art. 27. Fondo incentivante la progettazione e salario accessorio.....	16
Tabella A.1. Percentuali degli importi a base di gara destinati ad alimentare il fondo di cui all'art. 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 per i lavori.....	17
Tabella A.2. Percentuali degli importi a base di gara destinati ad alimentare il fondo di cui all'art. 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 per la manutenzione straordinaria.....	17
Tabella A.3. Percentuali degli importi a base di gara destinati ad alimentare il fondo di cui all'art. 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 per la manutenzione ordinaria.....	17
Tabella A.4. Percentuali degli importi a base di gara destinati ad alimentare il fondo di cui all'art. 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 per la gestione dei servizi.....	18
Tabella A.5. Percentuali degli importi a base di gara destinati ad alimentare il fondo di cui all'art. 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 per gli affidamenti CONSIP.....	18
Tabella B. Criteri di ripartizione delle risorse per l'incentivazione della funzioni tecniche per lavori.....	19

Tabella B-bis. Criteri di ripartizione delle risorse per l'incentivazione delle funzioni tecniche di centrale di committenza per lavori e servizi di architettura ed ingegneria.....	19
Tabella B-ter. Criteri di ripartizione delle risorse per l'incentivazione delle funzioni tecniche dei progetti per i quali sia prevista un'attività di coordinamento e di controllo in capo alla Città Metropolitana, per lavori e servizi di architettura e ingegneria.....	20
Tabella B-quater. Criteri di ripartizione delle risorse per l'incentivazione per funzioni tecniche per i lavori per progetti PNRR.....	20
Tabella C. Criteri di ripartizione delle risorse per l'incentivazione della funzioni tecniche per servizi e forniture.....	22
Tabella C-bis. Criteri di ripartizione delle risorse per l'incentivazione delle funzioni tecniche di centrale di committenza per servizi e forniture.....	22
Tabella C-ter. Criteri di ripartizione delle risorse per l'incentivazione della funzioni tecniche dei progetti per i quali sia prevista un'attività di coordinamento e di controllo in capo alla Città metropolitana, per servizi e forniture.....	23
Tabella C-quater. Criteri di ripartizione delle risorse per l'incentivazione per funzioni tecniche per i servizi e forniture per progetti PNRR.....	23
Tabella D. Percentuali degli importi a base di gara di un'opera o di un lavoro destinati ad alimentare il fondo per la progettazione e l'innovazione di cui all'art. 93, comma 7-bis del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.....	24
Tabella E. Criteri di ripartizione delle risorse per l'incentivazione della progettazione.....	25

aggiornamento luglio 2025

Titolo I - Disposizioni generali

Art. 1. Obiettivi e finalità

1. Il presente Titolo del regolamento definisce i criteri e le modalità di costituzione, ripartizione e liquidazione delle risorse destinate agli incentivi per funzioni tecniche, ai sensi dell'articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, di seguito denominato «codice», e si applica nei casi di svolgimento di tali funzioni per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura a cura del personale interno della Città Metropolitana.
2. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento si fa integrale rinvio a tutte le norme recate dal codice, a tutte le altre fonti statali, regionali e comunitarie vigenti in materia di lavori pubblici, servizi e forniture, alle Linee guida deliberate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione nonché ai contratti collettivi di lavoro in quanto compatibili.
3. L'attribuzione dell'incentivo è strettamente finalizzata alla valorizzazione delle professionalità interne e all'incremento della produttività.

Art. 2. Campo di applicazione

1. Gli incentivi di cui al presente regolamento sono riconosciuti per le attività di programmazione della spesa per investimenti, per la verifica preventiva dei progetti, per le attività di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e per le attività di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori o direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo o di verifica di conformità, nonché di collaudo statico.
2. Nel corso dell'anno il singolo dipendente non può percepire incentivi superiori al 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo, anche se erogati da amministrazioni diverse. Per trattamento annuo lordo si intende il trattamento fondamentale e il trattamento accessorio di qualunque natura, fissa e variabile, escluso quello derivante dagli incentivi medesimi.
3. Qualora gli incentivi individuali calcolati sulla base del presente articolo eccedano il limite di cui al comma 2 le relative eccedenze non potranno essere corrisposte negli anni successivi e costituiscono economie per l'amministrazione.
4. La direzione risorse umane monitora il rispetto del limite di cui al comma 2.
5. Il responsabile unico del procedimento cura la tempestiva attivazione delle strutture e dei soggetti interessati all'esecuzione delle prestazioni. Ai dirigenti non sono corrisposte quote d'incentivo per le attività svolte e costituiscono economia di bilancio. Per gli anni dal 2023 al 2026, relativamente ai progetti del PNRR, è prevista l'erogazione - in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 75 - dell'incentivo per le funzioni tecniche al personale dirigenziale coinvolto nei predetti progetti, anche nelle ipotesi di svolgimento delle attività di cui agli artt. 12, comma 4, e 12 bis del regolamento. In tali casi, al

personale dirigenziale si applicano le tabelle A.1, A.2, A.3, A.4, A.5, B-bis, B-ter, B-quater, C-bis, C-ter e C-quater, in ragione delle funzioni specifiche svolte dal dirigente.

Le modifiche di cui al presente comma trovano applicazione per i progetti PNRR disciplinati dal D.Lgs. 50/2016 per i quali non sia ancora stato effettuato il riparto delle quote destinate agli incentivi.

Art. 3. Il responsabile unico del procedimento

1. Il responsabile unico del procedimento, in particolare:

- a) cura, in ciascuna fase di attuazione degli interventi, il controllo sui livelli di prestazione, di qualità e di prezzo determinati in coerenza alla copertura finanziaria e ai tempi di realizzazione dei programmi e accerta le specifiche attività svolte da ogni dipendente incaricato;
- b) predispose una relazione nella quale sono asseverati gli aspetti di cui alla lettera a);
- c) redige la proposta di ripartizione dell'incentivo tra i dipendenti incaricati.

2. Il responsabile unico del procedimento partecipa alla ripartizione dell'incentivo in relazione alle responsabilità attribuite e alle attività effettivamente svolte, nella misura prevista dalla tabella B allegata al presente regolamento, qualora afferiscano allo svolgimento di lavori, nella misura prevista dalla tabella C qualora si riferiscano invece a forniture o servizi.

Art. 4. Criteri per la costituzione del fondo per la funzione tecnica e l'innovazione

1. L'Amministrazione destina a un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento dell'importo posto a base di gara (o dell'affidamento ai sensi del comma 6) senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione. Nel caso di varianti in corso d'opera conformi all'art. 106, comma 1 del codice, comportanti interventi supplementari o lo stanziamento di maggiori risorse rispetto all'importo contrattuale, l'incentivo relativo al singolo lavoro, servizio o fornitura viene ricalcolato sulla base del nuovo importo.

2. Il fondo di cui al comma 1 è destinato nei limiti del 80 per cento a scopi incentivanti e per il restante 20 per cento per le finalità di cui al comma 5.

3. L'80 per cento delle risorse finanziarie del fondo comprende gli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'amministrazione ed è ripartito, per ciascun lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri definiti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale e adottati nel presente regolamento, tra i soggetti, dipendenti dell'ente, che svolgono le seguenti funzioni tecniche:

- a) programmazione della spesa per investimenti;
- b) verifica preventiva dei progetti;
- c) predisposizione e controllo delle procedure di gara conseguenti a pubblicazione del bando ovvero di spedizione delle lettere di invito;
- d) esecuzione dei contratti pubblici ivi compresa l'esecuzione della procedura espropriativa

ove prevista;

e) responsabile unico del procedimento;

f) direzione lavori o direzione dell'esecuzione;

g) collaudo tecnico amministrativo/certificato di regolare esecuzione o verifica di conformità;

h) collaudo statico;

nonché tra i rispettivi collaboratori.

Per collaboratori dei soggetti che svolgono le funzioni tecniche di cui al presente comma s'intendono coloro che con professionalità tecnica o amministrativa, in rapporto alla singola funzione specifica, svolgono materialmente parte o tutto l'insieme di atti ed attività che caratterizzano la funzione stessa.

4. Sono ammessi all'incentivazione:

a) i lavori pubblici affidati previo espletamento di una procedura di gara, ancorché negoziata, d'importo superiore a 40.000 euro, secondo la disciplina prevista dal codice:

a.1) di valore inferiore a 100.000 euro per i quali sia stato approvato almeno il progetto di fattibilità tecnico economica;

a.2) di valore pari o superiore a 100.000 euro inseriti nel programma triennale dei lavori pubblici e nei relativi aggiornamenti annuali;

b) gli appalti di manutenzione ordinaria per i quali è prevista la progettazione esecutiva

b.1) di carattere ripetitivo d'importo superiore ad euro 1.000.000;

b.2) di carattere non ripetitivo d'importo superiore ad euro 500.000;

c) gli appalti di manutenzione straordinaria per i quali è prevista la progettazione definitiva

c.1) d'importo da euro 75.000 ad euro 350.000 che presentano almeno due dei seguenti caratteri di particolare complessità:

- complessità funzionale e distributiva;

- complessità strutturale od impiantistica;

- inserimento in ambienti storico-artistici;

- complesso andamento planimetrico od altimetrico del terreno.

c.2) d'importo superiore ad euro 350.000;

d) gli appalti di forniture e servizi inseriti nel programma biennale di cui all'art. 21, comma 6 del codice,

d.1) d'importo superiore a 500.000 euro;

d.2) d'importo superiore a 250.000 euro e inferiore a 500.000 euro esclusivamente nei casi di particolare complessità per i quali sia stato nominato il direttore dell'esecuzione, come soggetto distinto dal responsabile unico del procedimento.

5. Per le attività svolte a favore di altre amministrazioni nell'ambito di contratti di lavori pubblici affidati previa procedura comparativa e da queste ultime ammessi all'incentivazione, l'importo dei lavori deve essere pari o superiore a 25.000 euro.

6. Sono ammessi all'incentivazione i contratti di cui al comma 4, lett. d) relativi a servizi e forniture, con esclusione della fase di predisposizione e controllo delle procedure di gara, acquisiti attraverso adesione a convenzioni/Accordi quadro Consip o centrali di committenza/soggetti aggregatori.

7. Le procedure non competitive sono sottratte all'incentivazione.

8. Nel caso di appalti suddivisi in lotti ai sensi dell'art. 51 del codice, alimenta il fondo di cui al comma 1 l'importo complessivo posto a base di gara. La ripartizione degli incentivi viene effettuata proporzionalmente all'importo di ogni singolo lotto.

9. Il 20 per cento di tutte le risorse finanziarie del fondo di cui al comma 1, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, costituiscono un fondo unico destinato a:

- a) acquisto da parte dell'ente di strumenti e beni tecnologici per l'innovazione nei settori edilizia ed infrastrutture;
- b) implementazione delle banche dati per il controllo ed il miglioramento delle capacità di spesa;
- c) attivazione di tirocini formativi e di orientamento;
- d) svolgimento di dottorati di ricerca nel settore dei contratti pubblici, previa stipulazione di intese con Università e Istituti Scolastici Superiori.

10. L'amministrazione annualmente definisce l'utilizzo delle risorse di cui al comma 7, per le procedure per le quali si arrivi alla fase di aggiudicazione delle procedure di gara, per la realizzazione delle finalità previste dal comma 4 dell'art. 113 del codice.

11. Nei quadri economici degli interventi deve essere ricompresa la percentuale da accantonare per oneri fiscali (IRAP).

Art. 5. Percentuali dell'importo destinato all'incentivo

1. Le percentuali che costituiscono gli importi destinati ad incentivi sono determinate sulla base delle tabelle A.1, A.2, A.3, A.4, A.5 allegate al presente regolamento.

Art. 6. Conferimento degli incarichi

1. Il dirigente competente formalizza la costituzione del gruppo di lavoro, su proposta del responsabile unico del procedimento, con atto nel quale sono indicati i nominativi dei dipendenti incaricati delle funzioni tecniche di cui all'art. 4 e alle tabelle allegate e dei relativi collaboratori, anche appartenenti ad altre strutture, secondo quanto stabilito al comma 3. Nell'atto sono altresì specificati, con riferimento ai dipendenti indicati, che ne assumono la responsabilità diretta e personale, i contenuti delle prestazioni di ciascuno, i cronoprogrammi e i rispettivi termini di

adempimento.

2. Nella scelta dei componenti del gruppo di lavoro si deve tener conto:

- a) della necessità d'integrazione tra le diverse competenze in relazione alla tipologia della prestazione professionale;
- b) della competenza, dell'esperienza eventualmente acquisita dal personale e dei risultati conseguiti in altri analoghi incarichi professionali;
- c) della opportunità, ove possibile, di perseguire un'equa ripartizione e rotazione degli incarichi;
- d) del rispetto della vigente normativa in merito ai limiti ed ai vincoli posti agli appartenenti ai diversi ordini professionali, ove esistano;

3. Il gruppo di lavoro di cui al comma 1 è costituito anche dai dipendenti assegnati ad altre strutture, individuati dai rispettivi dirigenti, che devono svolgere attività connesse alle funzioni incentivabili e che non fanno capo alla direzione competente, quali esemplificativamente il procedimento di scelta del contraente e la fase di programmazione. I dirigenti interessati devono condividere i cronoprogrammi delle attività.

4. In caso di modifica o di revoca dell'incarico il responsabile unico del procedimento accerta l'attività svolta fino a quel momento dal soggetto incaricato e propone l'attribuzione della quota di incentivo spettante, in correlazione al lavoro eseguito ed alla causa della modifica o della revoca nel rispetto del presente regolamento.

5. Il responsabile unico del procedimento cura la tempestiva attivazione delle strutture e dei soggetti interessati all'esecuzione delle prestazioni.

6. Tutti i termini sono computati in giorni naturali consecutivi; qualora l'ultimo giorno utile coincida con un giorno festivo o non lavorativo, il termine si intende automaticamente prorogato al primo giorno successivo utile.

7. Non possono essere assegnati incarichi a soggetti condannati ai sensi dell'art. 35-bis del D.Lgs. n. 165/2001. Il Dirigente che dispone l'incarico è tenuto ad accertare la sussistenza delle citate situazioni.

Art. 7. Criteri generali di ripartizione dell'incentivo

1. Le risorse destinate ad incentivare le funzioni tecniche sono ripartite tra i dipendenti incaricati che hanno effettivamente eseguito i compiti assegnati, secondo i valori percentuali contenuti nella tabella B allegata al presente regolamento per i lavori e nella tabella C per servizi e forniture.

2. La ripartizione di cui al comma 1 è effettuata sulla base:

- a) delle responsabilità connesse ai compiti attribuiti;
- b) del rispetto dei tempi previsti nel programma triennale dei lavori pubblici per la programmazione della spesa per investimenti;
- c) del rispetto dei tempi previsti dal programma biennale, di cui all'art. 21 del codice, per la

programmazione della spesa per investimenti per l'acquisto di beni e servizi;

d) del rispetto dei tempi previsti nei documenti di programmazione in coerenza con il bilancio di previsione e nel programma triennale dei lavori pubblici per la verifica preventiva dei progetti e la predisposizione e il controllo delle procedure di gara;

e) del rispetto dei tempi e dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo per i lavori;

f) del rispetto dei tempi e dei costi previsti dalle prescrizioni contrattuali per i servizi e le forniture;

g) della valutazione positiva da parte del responsabile unico del procedimento delle specifiche attività svolte dai dipendenti incaricati.

3. Nel caso in cui il personale della Città Metropolitana non svolga direttamente tutte le attività assegnate, la ripartizione delle risorse è effettuata con riferimento alle percentuali indicate per ciascuna delle attività effettivamente realizzate dai dipendenti incaricati.

Art. 8. Iter per la ripartizione dell'incentivo

1. Il dirigente competente approva con il provvedimento di ripartizione:

a) la relazione di cui all'art. 3, comma 1, contenente l'accertamento del rispetto sotto il profilo della conformità ai tempi e ai costi prestabiliti delle specifiche attività svolte dai dipendenti incaricati e la precisa indicazione dei tempi in cui esse sono state poste in essere;

b) il prospetto, predisposto dal responsabile unico del procedimento, contenente la proposta di riparto della quota del fondo destinata ad incentivare le funzioni tecniche tra i dipendenti incaricati, redatto in conformità ai criteri stabiliti nel presente regolamento e la specificazione dei compensi relativi ad ogni singola fase.

2. Con il provvedimento di cui al comma 1 sono definite le quote parti corrispondenti a prestazioni svolte:

a) dal responsabile unico del procedimento, se dipendente di qualifica dirigenziale;

b) dai dipendenti incaricati per i quali sia stato accertato il mancato rispetto dei tempi e dei costi prestabiliti;

c) da personale esterno all'organico dell'amministrazione.

3. Le quote relative a prestazioni di cui al comma 2, lettere b) e c) che non siano maturate vanno a incrementare la quota del fondo di cui all'art. 4, comma 9 (fondo per l'innovazione).

Art. 9. Fasi per la ripartizione dell'incentivo

1. La ripartizione dell'incentivo viene disposta secondo le seguenti scadenze:

a) incaricati della programmazione della spesa per investimenti, della verifica preventiva dei progetti, della predisposizione e controllo delle procedure di gara e rispettivi collaboratori:

a.1) 50 per cento dell'importo spettante dopo che l'iter del lavoro, servizio o fornitura è

giunto all'aggiudicazione delle procedure di gara;

a.2) il restante 50 per cento dell'importo spettante ad approvazione del collaudo o del certificato di regolare esecuzione o del certificato di verifica di conformità;

b) responsabile del procedimento, incaricati della direzione lavori o direzione dell'esecuzione, della predisposizione e controllo delle procedure di esecuzione dei contratti pubblici, ivi compresa la procedura espropriativa ove prevista, del collaudo tecnico amministrativo o della verifica di conformità, del collaudo statico e collaboratori:

b.1) 100 per cento dell'importo spettante ad approvazione del collaudo o del certificato di regolare esecuzione o del certificato di verifica di conformità.

2. Nel caso di opere, lavori, servizi, forniture la cui fase esecutiva sia superiore a due anni è possibile erogare gli acconti corrispondenti alle attività già effettuate e formalmente approvate. Per l'approvazione si fa riferimento all'avvenuta liquidazione degli Stati di avanzamento.

3. È esclusa l'erogazione di incentivi qualora non si giunga all'aggiudicazione delle procedure di gara, per qualsiasi motivo.

Art. 10. Penalità per ritardato adempimento delle prestazioni o aumento dei costi

1. Qualora nello svolgimento delle attività oggetto d'incentivazione del presente regolamento si verificano incrementi dei costi o dei tempi, determinati ai sensi dell'art. 7, comma 2, non conformi al codice dovuti ad errori e/o ritardi imputabili ai dipendenti che fanno parte del gruppo di lavoro, gli incentivi per tali dipendenti sono decurtati nella misura indicata nella tabella di cui al presente articolo. Il dirigente competente, prima dell'approvazione dei documenti di cui all'art. 8, comma 1, in caso di errori o ritardi sente i dipendenti coinvolti e valuta le giustificazioni da 2. Non costituiscono motivo di decurtazione dell'incentivo le seguenti ragioni:

a) incrementi di costo, sospensioni, proroghe e altre motivazioni correlate alle modifiche contrattuali di cui all'articolo 106, comma 1, del codice;

b) sospensioni e proroghe dei lavori dovute a ragioni di pubblico interesse, ad eventi estranei alla volontà della stazione appaltante, o ad altre motivate ragioni estranee al personale incentivato;

c) ritardi imputabili esclusivamente all'appaltatore e soggetti a penale per ritardo ad essi addotte.

tipologia incremento	misura dell'incremento	riduzione incentivo per i dipendenti cui è imputabile aumento dei costi o dei tempi
tempi	entro il 20% del tempo contrattuale o previsto	20%
	dal 21% al 40% del tempo contrattuale o previsto	50%

tipologia incremento	misura dell'incremento	riduzione incentivo per i dipendenti cui è imputabile aumento dei costi o dei tempi
	oltre il 40% del tempo contrattuale o previsto	nessun incentivo
costi	entro il 20% dell'importo contrattuale	20%
	dal 21% al 40% dell'importo contrattuale	50%
	oltre il 40% dell'importo contrattuale	nessun incentivo

3. Il nucleo di valutazione della Città Metropolitana, ai sensi dell'art. 31, comma 12 del codice valuta:

- a) l'attività di controllo effettivo svolta sull'esecuzione delle prestazioni, incidendo sulla corresponsione degli incentivi per funzioni tecniche;
- b) il documento di programmazione corredato della relazione su quanto effettivamente effettuato, incidendo sulla valutazione della performance e la conseguente retribuzione di risultato.

Art. 11. Funzioni tecniche svolte a favore di altre amministrazioni

1. Nell'accordo di programma o convenzione per lo svolgimento di funzioni tecniche a favore di altre amministrazioni è posto a carico di queste ultime l'onere relativo all'accantonamento del fondo destinato all'incentivo di cui all'articolo 113 del codice. La quota di fondo di competenza della Città Metropolitana è determinata sulla base della convenzione, e la ripartizione e liquidazione a favore dei dipendenti che hanno svolto le funzioni tecniche e dei loro collaboratori è effettuata da questo Ente previo trasferimento da parte dell'amministrazione interessata delle risorse dalla medesima accantonate, sulla base del presente regolamento.

Art. 12. Centrali di committenza e soggetti aggregatori

1. Qualora la Città Metropolitana si avvalga delle attività di una centrale di committenza per l'acquisizione di un lavoro, di un servizio o di una fornitura, ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall'art. 113, comma 5 del codice, destina una percentuale nell'ambito dell'incentivo per le fasi di competenza della centrale di committenza.

2. La quota è assegnata su richiesta della centrale unica di committenza, che deve indicare le attività incentivabili ai sensi dell'art. 37 del codice. Nella convenzione che regola i rapporti tra Città Metropolitana e centrale di committenza sono disciplinate le modalità di liquidazione dell'incentivo.

3. La quota assegnata alla centrale unica di committenza è portata in detrazione a quella spettante al personale della Città Metropolitana le cui funzioni sono trasferite alla stessa centrale che viene

conseguentemente riproporzionata in relazione alle funzioni trasferite.

4. Nel caso di attività svolte per conto di altre amministrazioni dalla Città Metropolitana come centrale unica di committenza, ai sensi dell'art. 37, comma 7 del codice, e in qualità di soggetto aggregatore, la quota parte dell'incentivo è ripartita tra il personale che ha partecipato a tali attività secondo la disciplina del presente Titolo.

Art. 12-bis. Funzioni tecniche in progetti per i quali sia prevista un'attività di coordinamento e di controllo in capo alla Città metropolitana

1. Nel caso di attività svolte per progetti per i quali sia prevista un'attività di coordinamento e di controllo in capo alla Città metropolitana una quota parte dell'incentivo è ripartita tra il personale che ha partecipato a tali attività secondo la disciplina del presente Titolo e sulla base delle convenzioni e degli accordi con gli enti interessati.

2. Le risorse destinate ad incentivare le funzioni tecniche sono ripartite tra i dipendenti incaricati che hanno effettivamente eseguito i compiti assegnati, secondo i valori percentuali contenuti nella tabella B-ter per i lavori e nella tabella C-ter per servizi e forniture.

Art. 13. Disposizioni finali

1. Per quanto attiene al rapporto tra l'incentivo di cui al presente regolamento e gli altri istituti concernenti il trattamento accessorio dei dipendenti si applicano i contratti collettivi di lavoro vigenti.

2. Il presente Titolo si applica alle attività poste in essere in data successiva al 19 aprile 2016 in relazione a procedure il cui bando sia stato pubblicato dopo l'entrata in vigore del codice.

Titolo II - Disciplina transitoria

Art. 14. Campo di applicazione

1. Il presente Titolo disciplina l'entità, le modalità e i criteri di ripartizione dell'incentivo previsto dall'articolo 93, commi 7-bis, 7-ter e 7-quater del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e si applica alle attività effettivamente svolte nei casi di redazione di progetti e di realizzazione di opere o di lavori a cura del personale interno della Città Metropolitana successivi al 19 agosto 2014, a condizione che nei relativi quadri economici sia stato previsto l'accantonamento delle risorse necessarie.

2. Per quanto riguarda le attività di manutenzione, viene riconosciuto l'incentivo solo per le fasi progettuali approvate prima del 19 agosto 2014 e per le fasi di direzione lavori e collaudo svolte in data anteriore al 19 agosto 2014 e attestate dalla data degli stati di avanzamento

lavori/certificati di regolare esecuzione/collaudo.

3. Il diritto a percepire l'incentivo, quantificato sulla base del presente Titolo, matura al momento dello svolgimento dell'attività e a tal fine fa fede la data:

- a) di approvazione delle fasi di progettazione;
- b) dello stato di avanzamento dei lavori;
- c) del certificato di collaudo o di regolare esecuzione.

4. Gli incentivi di cui al presente Titolo sono riconosciuti per le attività di progettazione di livello preliminare, definitivo ed esecutivo inerenti ad opere e lavori pubblici, nonché per le eventuali redazioni di perizie di variante e suppletive, nei casi previsti dall'articolo 132, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ad eccezione della lettera e).

5. Sono esclusi dall'incentivo alla progettazione interna le attività di progettazione, esecuzione e collaudo svolte nel periodo successivo al 19 agosto 2014 relative a tutti gli interventi manutentivi.

6. In caso di appalti misti l'incentivo di cui al comma 1 è corrisposto per la redazione della progettazione/per l'esecuzione e il collaudo relativi alla componente lavori e per il corrispondente importo degli stessi.

7. Nel corso dell'anno il singolo dipendente non può percepire per attività tecnico professionali compensi superiori al 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo, anche se erogati da amministrazioni diverse.

8. La direzione risorse umane monitora il rispetto del limite di cui al comma 7. Le somme che eccedono tale limite costituiscono un'economia di bilancio.

9. Ai dirigenti non sono corrisposte quote d'incentivo per le attività svolte e costituiscono economia di bilancio.

Art. 15. Il responsabile unico del procedimento

1. Il responsabile unico del procedimento:

- a) accerta l'esecuzione delle singole fasi dell'opera in conformità ai tempi e ai costi prestabiliti dal quadro economico del progetto esecutivo, e delle modifiche conformi ai casi di legge;
- b) predispone una relazione nella quale sono asseverati gli aspetti di cui alla lettera a) e formulate le valutazioni adeguatamente motivate delle specifiche attività svolte da ogni dipendente incaricato;
- c) redige la proposta di ripartizione dell'incentivo tra i dipendenti incaricati.

2. Il responsabile unico del procedimento partecipa alla ripartizione dell'incentivo in relazione alle responsabilità attribuite e alle attività effettivamente svolte, nella misura prevista dalla tabella D allegata al presente regolamento.

Art. 16. Criteri per la costituzione del fondo per la progettazione e l'innovazione

1. L'amministrazione destina ad un fondo per la progettazione e l'innovazione risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro.
2. L'80 per cento delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione comprende gli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'amministrazione ed è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, con le modalità e i criteri definiti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale e adottati nel presente regolamento, gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori.
3. Il 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'ente e dei servizi ai cittadini.

Art. 17. Percentuale per l'incentivo

1. La percentuale del valore delle opere o degli interventi che costituisce l'incentivo è determinata in relazione all'entità e alla complessità dell'opera, come specificato nella tabella D allegata al presente regolamento.
2. In caso di progettazione di varianti in corso d'opera, la percentuale che costituisce l'incentivo è individuata in relazione al valore dell'opera su cui viene progettata la variante.
3. Per la disciplina da applicare nel caso in cui siano apportate varianti in corso d'opera per le ragioni indicate dall'articolo 132, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, si fa rinvio all'art. 22 del presente regolamento.

Art. 18. Termini

1. I termini di adempimento previsti nel provvedimento di conferimento degli incarichi sono suddivisi in relazione alle singole fasi di progetto. I termini per la direzione dei lavori coincidono con il tempo utile contrattuale assegnato all'impresa per l'esecuzione dei lavori; i termini per il collaudo coincidono con quelli previsti dall'articolo 141 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e dalle relative norme regolamentari.
2. I termini per la progettazione decorrono dalla data di comunicazione ai progettisti del provvedimento di conferimento dell'incarico.
3. Tutti i termini sono computati in giorni naturali consecutivi; qualora l'ultimo giorno utile coincida con un giorno non lavorativo, il termine si intende automaticamente prorogato al primo

giorno successivo utile.

Art. 19. Criteri generali di ripartizione dell'incentivo

1. Le risorse destinate ad incentivare la progettazione di ogni lavoro sono ripartite secondo i valori percentuali contenuti nella tabella E allegata al presente regolamento tra i dipendenti individuati nel provvedimento d'incarico che hanno effettivamente eseguito i compiti assegnati.
2. La ripartizione di cui al comma 1 è effettuata sulla base di:
 - a) responsabilità connesse alle specifiche prestazioni assegnate;
 - b) responsabilità effettivamente assunte non rientranti nella qualifica funzionale ricoperta;
 - c) complessità delle opere;
 - d) rispetto dei tempi e dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo. Non sono computati nei termini di esecuzione dei lavori i tempi conseguenti a sospensioni per accadimenti elencati dall'art. 132, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e-bis) del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, fermo restando quanto specificato dall'art. 22;
 - e) valutazione positiva da parte del responsabile unico del procedimento delle specifiche attività svolte dai dipendenti incaricati.
3. Nel caso in cui il personale della Città Metropolitana non svolga direttamente tutte le attività assegnate, la ripartizione delle risorse è effettuata applicando esclusivamente le percentuali indicate per ciascuna delle attività effettivamente realizzate dai dipendenti incaricati.
4. Nel caso in cui le fasi della progettazione definitiva ed esecutiva siano state accorpate, in rapporto alla specifica tipologia dei lavori ed alla loro dimensione, si sommano le aliquote indicate per tali attività.

Art. 20. Iter per la ripartizione dell'incentivo

1. Il dirigente competente approva:
 - a) il prospetto, predisposto dal responsabile unico del procedimento, contenente la proposta di riparto della quota del fondo destinata ad incentivare le attività di progettazione tra i dipendenti incaricati, redatto in conformità ai criteri stabiliti nel presente regolamento e con la specificazione dei compensi relativi ad ogni singola fase;
 - b) la relazione di cui all'art. 15, comma 1, con la precisa indicazione dei tempi in cui tali attività sono state svolte.
2. Con il provvedimento di cui al comma 1 sono definite le quote parti corrispondenti a prestazioni svolte:
 - a) dai dipendenti incaricati di cui sia stato accertato il mancato rispetto dei tempi e dei costi prestabiliti nell'esecuzione dell'opera;

- b) prestazioni svolte da personale esterno all'organico dell'amministrazione;
- c) prestazioni svolte dal responsabile unico del procedimento, se dipendente di qualifica dirigenziale.

3. Le quote relative a prestazioni di cui al comma 2 costituiscono economia di bilancio.

Art. 21. Fasi per la ripartizione dell'incentivo

1. La ripartizione dell'incentivo viene disposta ad approvazione del collaudo o del certificato di regolare esecuzione.
2. È esclusa l'erogazione di incentivi per opere per le quali non si proceda alla pubblicazione del bando o all'invio delle lettere d'invito, per qualsiasi motivo.

Art. 22. Penalità per errori od omissioni progettuali o ritardato adempimento delle prestazioni o aumento dei costi

1. Qualora durante l'esecuzione di lavori relativi a progetti redatti dal personale interno siano state apportate varianti in corso d'opera per le ragioni indicate dall'articolo 132, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, con conseguente aumento dei costi o allungamento dei tempi di realizzazione, al responsabile unico del procedimento nonché ai firmatari del progetto non è corrisposto alcun incentivo. Qualora l'incentivo stesso sia già stato corrisposto, si procede al recupero delle somme erogate.
2. Il mancato rispetto dei termini stabiliti per la consegna delle varie fasi del progetto, la direzione lavori, il collaudo e la realizzazione dell'opera da parte dei dipendenti incaricati e del responsabile unico del procedimento, non giustificato da comprovati motivi d'ufficio ovvero conforme ai casi previsti dalla normativa vigente, comporta la decurtazione dell'incentivo del 30 per cento della somma teoricamente spettante per un ritardo compreso tra i 2 e i 6 mesi e del 60 per cento per un ritardo superiore ai 6 mesi.

Art. 23. Prestazioni parziali

1. Qualora una o più attività o parti di attività siano affidate a professionisti esterni, l'ammontare del fondo viene ridotto per la quota parte corrispondente alle prestazioni non effettuate dai dipendenti interni.
2. Le quote del fondo incentivante corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti, ma affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione costituiscono economia di bilancio.

Art. 24. Prestazioni professionali specialistiche

1. Il presente Titolo non trova applicazione per le seguenti prestazioni:
 - a) gli studi e le analisi di fattibilità, la formazione di elenchi o programmi annuali e

pluriennali di lavori pubblici, comunque denominati, e gli studi necessari e preparatori, in quanto non configurabili come atti di progettazione;

b) gli studi e le indagini geognostiche, idrologiche, sismiche, agronomiche e chimiche, qualora non rientrino specificatamente nelle competenze professionali di figure presenti nell'ufficio tecnico incaricato della progettazione, nonché gli ulteriori studi e le indagini di dettaglio o di verifica delle ipotesi progettuali.

Art. 25. Attività di progettazione a favore di altre amministrazioni

1. Qualora i dipendenti della Città Metropolitana svolgano direttamente l'attività di progettazione di cui al presente regolamento, in esecuzione degli obblighi assunti dall'Ente per effetto di convenzioni, intese ed accordi di programma, per la realizzazione di interventi per i quali l'amministrazione aggiudicatrice dei lavori è soggetto diverso dalla Città Metropolitana, si applicano le disposizioni di cui al comma 2.

2. Nel provvedimento di accordo o convenzione viene posto a carico dell'amministrazione aggiudicatrice l'onere relativo all'accantonamento del fondo destinato all'incentivo. L'erogazione del fondo è effettuata dalla Città Metropolitana a favore dei dipendenti che hanno redatto il progetto ovvero svolto le altre attività remunerate dall'incentivo di progettazione, previo trasferimento da parte dell'amministrazione interessata delle risorse dalla medesima accantonate per il fondo di progettazione, sulla base del presente regolamento.

Art. 26. Sottoscrizione degli elaborati

1. Gli elaborati sono sottoscritti dal tecnico o dai tecnici che assumono la responsabilità professionale del progetto incaricati con l'atto d'incarico, e che secondo le norme del diritto privato e della deontologia professionale, possono essere definiti autori e titolari del progetto.

Art. 27. Fondo incentivante la progettazione e salario accessorio

1. Per quanto attiene al rapporto tra l'incentivo di cui al presente regolamento e gli altri istituti concernenti il trattamento accessorio dei dipendenti si applicano i contratti collettivi di lavoro vigenti.

Tabelle

Tabella A.1. Percentuali degli importi a base di gara destinati ad alimentare il fondo di cui all'art. 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 per i lavori

	importi a base di gara	percentuale
A	da euro 40.000 fino a euro 500.000	2,0%
B	da euro 500.000,01 a euro 1.500.000	1,9%
C	da euro 1.500.000,01 fino alla soglia di rilevanza comunitaria	1,8%
D	dalla soglia di rilevanza comunitaria a euro 25.000.000	1,7%
E	oltre euro 25.000.000	1,6%

Tabella A.2. Percentuali degli importi a base di gara destinati ad alimentare il fondo di cui all'art. 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 per la manutenzione straordinaria

	importi a base di gara	percentuale
A	da euro 75.000 fino a euro 150.000	2,0%
B	da euro 150.000,01 a euro 350.000	1,9%
C	da euro 350.000,01 a euro 1.000.000	1,8%
D	da euro 1.000.000,01 fino alla soglia di rilevanza comunitaria	1,7%
E	dalla soglia di rilevanza comunitaria	1,6%

Tabella A.3. Percentuali degli importi a base di gara destinati ad alimentare il fondo di cui all'art. 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 per la manutenzione ordinaria

	importi a base di gara	percentuale
A	da euro 500.000 fino a euro 750.000	1,8%
B	da euro 750.000,01 a euro 1.000.000	1,7%
C	da euro 1.000.000,01 a euro 1.500.000	1,5%
D	da euro 1.500.000,01 fino alla soglia di rilevanza comunitaria	1,3%
E	dalla soglia di rilevanza comunitaria	1,2%

Tabella A.4. Percentuali degli importi a base di gara destinati ad alimentare il fondo di cui all'art. 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 per la gestione dei servizi.

	importi a base di gara	percentuale
A	da euro 250.000 a euro 500.000	1,8%
B	da euro 500.000,01 a euro 1.000.000	1,6%
C	da euro 1.000.000,01 a euro 2.000.000	1,4%
D	da euro 2.000.000,01 a euro 5.000.000	1,2%
E	oltre euro 5.000.000	1%

Tabella A.5. Percentuali degli importi a base di gara destinati ad alimentare il fondo di cui all'art. 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 per gli affidamenti CONSIP.

	importi dell'affidamento	percentuale
A	da euro 1.000.000 fino a euro 5.000.000	0,22%
B	oltre euro 5.000.000	0,20%

Tabella B. Criteri di ripartizione delle risorse per l'incentivazione della funzioni tecniche per lavori

A – attività	B – quota	C – figure professionali interessate	D – ripartizione della quota per attività tra figure professionali	E – ulteriore ripartizione
1) programmazione della spesa per investimenti	10%	responsabile del procedimento	12%	
		collaboratori tecnici**	88%	50%
		collaboratori amministrativi**		50%
2) verifica preventiva dei progetti	5%	responsabile del procedimento	10%	
		collaboratori tecnici**	90%	80%
		collaboratori amministrativi**		20%
3) predisposizione e controllo delle procedure di gara	17%	responsabile del procedimento	10%	
		funzionario preposto alla gara	20%	
		collaboratori tecnici**	70%	50%
		collaboratori amministrativi**		50%
4) esecuzione dei contratti pubblici	60%	responsabile del procedimento	8%	
		direttore lavori	62%	
		coordinatore sicurezza	15%	
		collaboratori tecnici**	15%	80%
		collaboratori amministrativi**		20%
5) collaudo ovvero emissione di certificato di regolare esecuzione	8%	responsabile del procedimento	10%	
		collaudatore	50%	
		collaboratori tecnici**	40%	50%
		collaboratori amministrativi**		50%
	100%			

* In caso di presenza di ulteriori figure rispetto al Direttore dei lavori, la percentuale del 62% è così ripartita:

1) Direttore dei lavori 65%; Direttore operativo 35%;

2) Direttore dei lavori 60%; Direttore operativo 27,5%; Ispettore di cantiere 12,5%

**i collaboratori sono coloro che intervengono a supporto del RUP o delle altre figure previste nella singola fase

Tabella B-bis. Criteri di ripartizione delle risorse per l'incentivazione delle funzioni tecniche di centrale di committenza per lavori e servizi di architettura ed ingegneria

A – procedure di gara su delega	B - quota	C – figure professionali interessate	D – ripartizione della quota per attività tra figure professionali	E – ulteriore ripartizione
predisposizione e controllo delle procedure di gara	un quarto dell'incentivo previsto dai commi 2 e 5 dell'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (o minore quota	responsabile del procedimento	10%	
		funzionario preposto alla gara	20%	
		collaboratori amministrativi	70%	

	prevista dai regolamenti relativi agli incentivi tecnici approvati dagli enti del territorio metropolitano)			
--	---	--	--	--

Tabella B-ter. Criteri di ripartizione delle risorse per l'incentivazione delle funzioni tecniche dei progetti per i quali sia prevista un'attività di coordinamento e di controllo in capo alla Città Metropolitana, per lavori e servizi di architettura e ingegneria.

A- Attività	B- Quota	C- Figure professionali interessate	D – Ripartizione della quota per attività tra figure professionali
Programmazione della spesa per investimenti	8% dell'incentivo previsto dai commi 2 e 5 dell'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i (o minore quota prevista dai regolamenti relativi agli incentivi tecnici approvati dagli enti del territorio metropolitano)	Responsabile unico del procedimento	10%
		Funzionari preposti all'attività di programmazione	45%
		Collaboratori amministrativi	45%

Tabella B-quater. Criteri di ripartizione delle risorse per l'incentivazione per funzioni tecniche per i lavori per progetti PNRR

A-attività	B-quota	C-figure professionali interessate	D-ripartizione della quota per attività tra figure professionali	E-ulteriore ripartizione
1) Programmazione della spesa per investimenti	10%	Responsabile del procedimento	12%	60%
		Gruppo di lavoro "PNRR Monitoraggio e Rendicontazione su applicativo Regis progetti a titolarità" ***		40%
		Collaboratori tecnici**	88%	50%
		Collaboratori amministrativi**		50%
2) Verifica	5%	Responsabile del procedimento	10%	60%

A-attività	B-quota	C-figure professionali interessate	D-ripartizione della quota per attività tra figure professionali	E-ulteriore ripartizione
preventiva dei progetti		Gruppo di lavoro "PNRR Monitoraggio e Rendicontazione su applicativo Regis progetti a titolarità" ***		40%
		Collaboratori tecnici**	90%	80%
		Collaboratori amministrativi**		20%
3) Predisposizione e controllo delle procedure di gara	17%	Responsabile del procedimento	10%	60%
		Gruppo di lavoro "PNRR Monitoraggio e Rendicontazione su applicativo Regis progetti a titolarità" ***		40%
		Funzionario o dirigente preposto alla gara	20%	
		Collaboratori tecnici**	70%	50%
		Collaboratori amministrativi**		50%
4) Esecuzione dei contratti pubblici	60%	Responsabile del procedimento	8%	60%
		Gruppo di lavoro "PNRR Monitoraggio e Rendicontazione su applicativo Regis progetti a titolarità" ***		40%
		Direttore lavori*	62%	
		Coordinatore sicurezza	15%	
		Collaboratori tecnici**	15%	80%
		Collaboratori amministrativi**		20%
5) Collaudo ovvero emissione di certificato di regolare esecuzione	8%	Responsabile del procedimento	10%	60%
		Gruppo di lavoro "PNRR Monitoraggio e Rendicontazione su applicativo Regis progetti a titolarità" ***		40%
		Collaudatore	50%	
		Collaboratori tecnici**	40%	50%
		Collaboratori amministrativi**		50%
	100%			

* In caso di presenza di ulteriori figure rispetto al Direttore dei lavori, la percentuale del 62% è così ripartita:

1. Direttore dei lavori 65%; direttore operativo 35%.
2. Direttore dei lavori 60%; direttore operativo 27,5%; Ispettore di cantiere 12,5%.

** I collaboratori sono coloro che intervengono a supporto del RUP o delle altre figure previste nella singola fase.

*** Per i progetti PNRR dell'edilizia scolastica, la quota destinata al gruppo di lavoro "PNRR Monitoraggio e Rendicontazione su applicativo Regis progetti a titolarità" è suddivisa ulteriormente all'80% al citato gruppo di lavoro e al 20% al personale del gruppo di lavoro che opera sulla piattaforma "Futura" del M.I.M. Tale suddivisione non trova applicazione qualora il gruppo di lavoro sia unico.

Tabella C. Criteri di ripartizione delle risorse per l'incentivazione delle funzioni tecniche per servizi e forniture

A – attività	B – quota	C - figure professionali interessate	D – ripartizione della quota per attività tra figure professionali
1) programmazione della spesa per investimenti per l'acquisto di beni e servizi	9,00%	responsabile unico del procedimento	30,00%
		collaboratori *	70,00%
2) predisposizione e controllo delle procedure di gara (predisposizione di bando di gara o lettera di invito, capitolato speciale d'appalto e relativi allegati, cura delle procedure di gara e relativa approvazione finale delle stesse)	32,00%	responsabile unico del procedimento	20,00%
		funzionario preposto alla gara	20,00%
		funzionario preposto al servizio/fornitura	25,00%
		collaboratori*	35,00%
3) esecuzione dei contratti pubblici	54,00%	responsabile unico del procedimento	20,00%
		direttore dell'esecuzione	50,00%
		collaboratori *	30,00%
4) verifica di conformità oppure emissione di certificato di regolare esecuzione	5,00%	responsabile unico del procedimento	20,00%
		direttore dell'esecuzione	55,00%
		collaboratori *	25,00%
	100,00%		

*i collaboratori sono coloro che intervengono a supporto del RUP o delle altre figure previste nella singola fase

Tabella C-bis. Criteri di ripartizione delle risorse per l'incentivazione delle funzioni tecniche di centrale di committenza per servizi e forniture

A – procedure di gara su delega	B - quota	C – figure professionali interessate	D – ripartizione della quota per attività tra figure professionali	E – ulteriore ripartizione
predisposizione e controllo delle procedure di gara	un quarto dell'incentivo previsto dai commi 2 e 5 dell'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.	responsabile unico del procedimento	10%	
		funzionario preposto alla gara	20%	
		funzionario preposto al controllo degli atti del servizio /della fornitura	25%	
		collaboratori amministrativi	45%	

Tabella C-ter. Criteri di ripartizione delle risorse per l'incentivazione della funzioni tecniche dei progetti per i quali sia prevista un'attività di coordinamento e di controllo in capo alla Città metropolitana, per servizi e forniture

A- Attività	B- Quota	C- Figure professionali interessate	D – Ripartizione della quota per attività tra figure professionali
Programmazione della spesa per investimenti	8% dell'incentivo previsto dai commi 2 e 5 dell'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i (o minore quota prevista dai regolamenti relativi agli incentivi tecnici approvati dagli enti del territorio metropolitano)	Responsabile unico del procedimento	10%
		Funzionari preposti all'attività di programmazione	45%
		Collaboratori amministrativi	45%

Tabella C-quater. Criteri di ripartizione delle risorse per l'incentivazione per funzioni tecniche per i servizi e forniture per progetti PNRR

A-attività	B- quota	C-figure professionali interessate	D-ripartizione della quota per attività tra figure professionali	E – ulteriore ripartizione
1) Programmazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi	9%	Responsabile unico del procedimento	30%	50%
		Gruppo di lavoro "PNRR Monitoraggio e Rendicontazione su applicativo Regis progetti a titolarità"		50%
		Collaboratori*	70%	
2) Predisposizione e controllo delle procedure di gara (predisposizione di bando di gara o lettera di invito, capitolato speciale d'appalto e relativi allegati, cura delle procedure di gara e relativa approvazione finale delle stesse)	32%	Responsabile unico del procedimento	20%	50%
		Gruppo di lavoro "PNRR Monitoraggio e Rendicontazione su applicativo Regis progetti a titolarità"		50%
		Funzionario preposto alla gara	20%	
		Funzionario al servizio/fornitura	25%	
		Collaboratori*	35%	
3) Esecuzione dei contratti pubblici	54%	Responsabile unico del procedimento	20%	50%
		Gruppo di lavoro "PNRR Monitoraggio e Rendicontazione su applicativo Regis progetti a titolarità"		50%

A-attività	B-quota	C-figure professionali interessate	D-ripartizione della quota per attività tra figure professionali	E – ulteriore ripartizione
		Direttore dell'esecuzione	50%	
		Collaboratori*	30%	
4) Verifica di conformità oppure emissione di certificato di regolare esecuzione	5%	Responsabile unico del procedimento	20%	50%
		Gruppo di lavoro "PNRR Monitoraggio e Rendicontazione su applicativo Regis progetti a titolarità"		50%
		Direttore dell'esecuzione	55%	
		Collaboratori*	25%	
	100%			

*** I collaboratori sono coloro che intervengono a supporto del RUP o delle altre figure previste nella singola fase.**

Tabella D. Percentuali degli importi a base di gara di un'opera o di un lavoro destinati ad alimentare il fondo per la progettazione e l'innovazione di cui all'art. 93, comma 7-bis del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163

L'effettiva percentuale di alimentazione del fondo, per ogni opera o lavoro, si evince dalla tabella a matrice sottostante, in funzione della complessità dell'opera e del relativo importo posto a base di gara.

		complessità e tipologia dell'opera	
	importi a base di gara	I	II
A	Da 75.000 fino ad euro 150.000	1,73	2
B	da euro 150.000,01 a euro 750.000	1,6	1,87
C	da euro 750.000,01 a euro 5.000.000	1,47	1,73
D	da euro 5.000.000,01 a euro 25.000.000	1,33	1,6
E	oltre euro 25.000.000	1,2	1,47

I. Opere e lavori di bassa complessità comprendenti la redazione di un progetto;
 II. Nuove opere edilizie, ivi compresi gli ampliamenti e i completamenti.

Tabella E. Criteri di ripartizione delle risorse per l'incentivazione della progettazione

A - fase	B - quota per ogni fase	C - figure professionali interessate	D - ripartizione della quota per fase tra figure professionali	E - ulteriore ripartizione tra collaboratori tecnici e amministrativi
a) progetto preliminare	5,00%	responsabile unico del procedimento	5,00%	
		progettista/i	60,00%	
		collaboratori tecnici	35,00%	80,00%
		collaboratori amministrativi		20,00%
b) progetto definitivo	25,00%	responsabile unico del procedimento	5,00%	
		progettista/i	60,00%	
		collaboratori tecnici	35,00%	80,00%
		collaboratori amministrativi		20,00%
c) progetto esecutivo	20,00%	responsabile unico del procedimento	5,00%	
		progettista/i	45,00%	
		coordinatore sicurezza progettaz.	30,00%	
		collaboratori tecnici	20,00%	80,00%
		collaboratori amministrativi		20,00%
d) direzione lavori	40,00%	responsabile unico del procedimento	5,00%	
		direttore lavori	45,00%	
		coordinatore sicurezza esecuzione	30,00%	
		collaboratori tecnici	20,00%	80,00%
		collaboratori amministrativi		20,00%
e) collaudo oppure emissione di certificato di regolare esecuzione	10,00%	responsabile unico del procedimento	5,00%	
		collaudatore	55,00%	
		collaboratori tecnici	40,00%	80,00%
		collaboratori amministrativi		20,00%
	100,00%			